

Settembre

➤ giorno 16

- Versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 504/1995).
- Versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 56 del D. Lgs. n. 504/1995).

➤ giorno 20

- Presentazione modelli Intra mensili (agosto 2004).
- Entro il **giorno 20 del mese successivo** a quello in cui si è verificato un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, impiegato in opifici industriali, gli autoproduttori di energia elettrica devono trasmettere all'Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.) territorialmente competente, i dati relativi al predetto consumo (art. 52, comma 2, lettera O *bis* del D.L.vo n.504/1995).

➤ giorno 30

- Versamento dell'accisa sul gas metano in rata d'acconto, calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26 del D. Lgs. n. 504/1995).
- Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (art. 61 del D.Lgs. n. 504/1995).
- Versamento della 3^a rata trimestrale dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua, denominato "orimulsion", impiegati negli impianti di combustione (art. 8, comma 8, della Legge n. 448/1998).
- Versamento della 3^a rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO₂ e NO_x (art. 17, comma 31, della Legge n. 449/1997).
- Presentazione da parte delle scuole civili di pilotaggio aereo dell'istanza annuale di ammissione al beneficio (*agevolazione carburanti e lubrificanti utilizzati dalle scuole civili di pilotaggio*) per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 16.12.1996, n. 692.
- Comunicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive da parte dei comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, dell'individuazione con delibera di consiglio delle parti di territorio comunale (frazioni non metanizzate di comuni ricadenti nella predetta zona climatica E; frazioni parzialmente non metanizzate, anch'esse ricadenti nella zona climatica E, ancorché nella medesima frazione sia ubicata la sede municipale) in cui possono essere impiegati i combustibili (GPL e gasolio uso riscaldamento) al fine dell'applicazione del beneficio (riduzione di prezzo per il GPL e per il gasolio da riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche) di cui all'art. 8, comma 10, lett. c). Si precisa che per gli enti locali che abbiano precedentemente individuato le parti di territorio comunale in cui vengono impiegati i combustibili (GPL e gasolio uso riscaldamento) si rende necessaria l'adozione di una nuova delibera di consiglio comunale solamente allorquando intervengano mutamenti nello stato di metanizzazione in precedenza attestato.